

Inefficacia del pignoramento presso terzi e rimessione in termini

Tribunale di Ancona, ordinanza 15 febbraio 2026

Con ordinanza 15.02.2026 pronunciata in procedura di pignoramento presso terzi il giudice della esecuzione ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva per inefficacia del pignoramento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 543 comma 5 cpc (inefficacia del pignoramento se il creditore entro la data di udienza di comparizione indicata in pignoramento non notifica avviso di iscrizione al ruolo al terzo / non deposita l'avviso notificato nel fascicolo della esecuzione).

Nel far ciò il giudice ha altresì precisato che, in caso di ritardi nelle notifiche o nelle restituzioni degli atti notificati da parte dell'Ufficiale giudiziario, il creditore, dimostrando di essere incorso in decadenza per causa a se' non imputabile, può evitare la declaratoria di inefficacia, ricorrendo all'istituto della rimessione in termini di cui all'art. 153 comma 2 cpc.